



Città della Spezia

C.d.R. Servizi Sociali Sanitari

**CONVENZIONE PER INSERIMENTO DI MINORE E/O DONNA CON FIGLI IN STRUTTURA
RESIDENZIALE
CIG B31B8E04D5**

TRA

La dott.ssa Stefania Branchini, nata a La Spezia il 01/11/1960, domiciliata per la carica presso il Palazzo Civico, che agisce nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Sociali Sanitari, facoltizzata, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/00, alla firma del presente atto in nome e per conto del Comune della Spezia, di seguito denominato Comune, C.F. 00211160114

E

_____, nato a _____ il _____, domiciliata_ per la carica presso la sede dell'Impresa/Ente, Via _____ n. 18, _____, che agisce nella sua qualità di legale rappresentante di _____, di seguito denominata Impresa/Ente, C.F. _____ Partita IVA _____,

PREMESSO

- Che la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” comprende, tra le competenze dei Comuni in materia di sistema integrato dei Servizi Sociali, gli interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio tramite l’inserimento in strutture comunitarie di accoglienza;
- Che la L.R. Liguria n. 12/2006 “*Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari*” promuove le attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori con genitori parzialmente inadeguati o assenti, delle vittime della violenza, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni;
- Che l’art. 10 del regolamento del sistema dei Servizi Sociali, approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 12/03/2007 prevede interventi a favore dei minori;
- Che l’art 22 delle modalità operative relative a servizi a supporto della domiciliarità e accoglienza residenziale, approvato con determinazione dirigenziale n. 188 del 14/05/2007, disciplina il ricovero dei minori in strutture residenziali;
- Che l’art. 24 della L.R. Liguria n. 6/2009 “*Promozione per le politiche per i minori e i giovani*” dispone in merito alle strutture residenziali per minori;
- Che la Regione Liguria con DGR 535 del 27/03/2015 “delibera quadro. Sistema socio educativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti” ha approvato le linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore- bambino, in attuazione dell’art.30, comma 1, lettere a), b),c) ed e) della L.R. 09/04/2009 n.6;

U

COMUNE DELLA SPEZIA

Protocollo N. 0137087/2024 del 02/10/2024

- Che non esistono attualmente strutture comunali idonee alla realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione, per cui è necessario, per adempiere alle competenze di legge, rivolgersi a soggetti esterni;
- Che la “_____” sita in Comune di _____, Via _____ n. ___ è stata autorizzata al funzionamento, per l'accoglienza di _____ minori di età compresa tra i _____ e i _____ anni, con provvedimento del Comune di _____ prot. _____ in data _____.

Vista la legge 184/83 come modificata dalla L. 149/2001 “Diritto del minore ad una famiglia”.

Vista la proposta di inserimento del minore, generalizzato agli atti del Servizio, autorizzata dalla Responsabile di Area Concetta Versi del Servizio Sociale professionale;

Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti possano procedere, tra le altre, con un affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 140.000 euro;

Dato atto che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

Accertata la disponibilità della sopraccitata Impresa/Ente a fornire il servizio richiesto sino alla scadenza del Progetto individualizzato e/o Piano educativo familiare, come trasposta nella trattativa diretta specifica espletata nella piattaforma certificata in uso all'Ente, per un importo di euro €12.880,00 (esente IVA);

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 3080 del 30/09/2024 si è approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

La presente convenzione ha per oggetto l'acquisto di servizi a carattere residenziali presso soggetti gestori, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, secondo le condizioni di seguito previste. A tal fine il Comune della Spezia, nell'ambito della programmazione delle prestazioni socio assistenziali, laddove emerga le necessità, e comunque nel limite della capacità ricettiva della struttura, si avvale della struttura denominata _____ gestita da _____, per l'accoglienza di minori, e/o madri con minori (n .madri _____ e n. minori _____ di età compresa tra i _____ ed i _____ anni).

Articolo 2 - Criteri di ammissione e modalità di accesso e di dimissione

Le richieste d'inserimento, avanzate dal Servizio sociale-sanitario del Comune della Spezia alla struttura, avvengono attraverso una relazione o scheda di segnalazione che comprende la

descrizione della situazione personale e familiare del minore, l'analisi dei bisogni ed il successivo progetto-quadro di sostegno al minore ed alla sua famiglia.

L'inserimento, così come la dimissione, avviene su progetto concordato con gli operatori dei Servizi invianti e, se possibile, con la famiglia e con il minore.

La struttura non può dimettere il minore senza aver concordato i tempi della dimissione con il Servizio Sociale del Comune.

Inserimenti, presenze, dimissioni e liste d'attesa sono oggetto di debito informativo trimestrale verso l'Amministrazione convenzionante da parte del responsabile della struttura, anche finalizzato all'informazione sulla disponibilità dei posti.

Articolo 3 - Prestazioni garantite

Il gestore della struttura si impegna ad assicurare ai destinatari, le seguenti prestazioni:

- vitto e alloggio - Il vitto consisterà in quattro pasti giornalieri così distribuiti: prima colazione, pranzo, merenda e cena, secondo tabelle dietetiche approvate dalla A.S.L., assicurando la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate;
- igiene e cura della persona;
- servizio di lavanderia per il vestiario personale, secondo le regole interne della struttura;
- riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica;
- cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite a seconda della fascia di età e delle regole interne della struttura;
- interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente positivo, tali da ricreare un contesto familiare ed in grado di consentire rapporti validi all'interno e all'esterno della struttura;
- adozione di criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari;
- interventi educativi individualizzati rispondenti ai bisogni evolutivi del minore;
- interventi di sostegno nelle attività quotidiane, finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l'autonomia;
- uso dei trasporti pubblici urbani;
- partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo di risorse territoriali;
- fornitura di prodotti per l'igiene personale e la cura della persona;
- fornitura del corredo personale di base al bisogno;
- accompagnamento in vari luoghi in relazione al progetto intervento nell'ambito del territorio di riferimento.

La vita comunitaria dovrà svolgersi nel rispetto del regolamento interno della struttura che verrà consegnato al Comune e condiviso con gli utenti in considerazione dell'età.

Articolo 4 - Prestazioni aggiuntive

L'Assistente Sociale ha facoltà di disporre, nell'ambito del Progetto Educativo Individualizzato e/o Piano educativo familiare, previo accordo con la E.Q. Professionale competente, di:

- accompagnamenti del minore fuori dal territorio comunale per motivi strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al Progetto Educativo Individualizzato e/o Piano Educativo Familiare ulteriore rimborso potrà essere dato per le spese di vitto dell'educatore ed il viaggio del minore e dell'accompagnatore a fronte della documentazione di spesa;
- assistenza del minore presso gli ospedali durante i ricoveri, dietro autorizzazione del Dirigente del Servizio Sociale Professionale del Comune;
- Interventi di sostegno per particolari problematiche e per periodi definiti (anche nelle delicate fasi dell'inserimento e delle dimissioni).

Articolo 5 - Conservazione del posto nelle strutture residenziali

In caso di assenza, l'ospite ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti motivi:

- rientro in famiglia, vacanze o festività (massimo quindici giorni nel periodo di inserimento autorizzato);
- allontanamento non concordato o fuga (solamente per i primi 10 giorni).

È considerato assente l'ospite rispetto al quale non viene erogato nessun servizio elencato al precedente art. 4 da parte della struttura di accoglienza nel corso della stessa giornata (h 0/24).

Per i casi sopra previsti, debitamente comunicati dalla Struttura all'Assistente Sociale case manager e alla E.Q. Professionale competente, la struttura percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 70%.

Articolo 6 - Tutela della salute

I soggetti inseriti presso la struttura usufruiscono delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, così come previsto dal Piano Sanitario Regionale.

Lo stato di salute degli utenti è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale, convenzionati. Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica dovranno essere registrati nella cartella personale degli utenti.

Articolo 7 - Personale

Il gestore garantisce la presenza di un Coordinatore responsabile della struttura, con qualifica adeguata e non difforme da quella prevista dalla normativa di riferimento vigente, nonché di personale educativo e personale ausiliario che provvede ciclicamente alle pulizie generali degli ambienti. Garantisce, inoltre, la sostituzione tempestiva degli operatori assenti, incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso e il necessario aggiornamento professionale.

Il gestore può avvalersi altresì di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione. Dette figure non sostituiscono le figure professionali previste.

Il personale e/o i volontari non devono aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572, 574bis, 591 del C.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 n. 66, dalla legge 01.10.2012 n. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall'art. 3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94. Se nel corso del servizio un soggetto dipendente sia oggetto di indagine per uno dei predetti reati deve essere provvisoriamente allontanato dal servizio ovvero nel caso che per il predetto reato sia incriminato un amministratore della società lo stesso non può accedere alla struttura fino alla definitiva sentenza di assoluzione.

Articolo 8 - Documentazione

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 - G.D.P.R.) il gestore della struttura cura il trattamento dei dati e della documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria. In particolare, conserva, garantendone i livelli di sicurezza, la documentazione riguardante:

1. Il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla struttura, utile alla memoria del servizio;
2. I dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliera degli ospiti, presenze del personale);
3. Il percorso personale di ogni soggetto ospitato (Cartella Personale) con particolare riferimento a: documentazione d'ingresso, relazione sociale, eventuale documentazione specialistica, scheda sanitaria, provvedimenti di autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici; permesso di soggiorno; documento per l'assistenza sanitaria);
4. I Verbali delle riunioni;
5. Le registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;
6. Il Progetto Educativo Individuale e suoi aggiornamenti;
7. Le Registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia;
8. Le annotazioni sull'attività (Diario giornaliero);
9. I Verbali delle riunioni interne dell'Equipe educativa;
10. Il registro delle presenze giornaliera degli ospiti accolti e delle dimissioni.

Articolo 9 - Corrispettivo economico

Il Comune della Spezia corrisponde al gestore della struttura l'importo della retta giornaliera, come indicato nell'avviso citato, che si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti, nessuno escluso, di cui alla presente convenzione, così come indicato nella tabella seguente ed in riferimento

| <i>TIPOLOGIA</i> | <i>RETTA GIORNALIERA</i> <i>(esclusa Iva se dovuta)</i> |
|-------------------------------------|--|
| SERVIZIO RESIDENZIALE per R.A.X. +1 | € 140,00 |

Articolo 10 - Obblighi del gestore

Il Gestore della struttura si impegna ad eseguire gli interventi di cui alla presente convenzione con idonea organizzazione e personale professionalmente qualificato, in conformità alla normativa vigente, anche nel rapporto numerico operatori/minori, garantendo anche la più funzionale direzione tecnica.

Il gestore ha l'obbligo di non interrompere il servizio, che opera sull'arco delle 24 ore, e di sostituire immediatamente il personale per qualsiasi motivo assente, con personale in possesso dei requisiti professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto delle normative vigenti in materia.

La struttura deve garantire l'accoglienza 365 giorni l'anno.

Articolo 11 - Caratteristiche della struttura

La struttura è collocata in stabile ad uso abitativo. Corrisponde agli standard previsti dalla normativa vigente, e propone le caratteristiche di un appartamento di civile abitazione allestito in modo confortevole ed adeguato alle esigenze degli ospiti.

La struttura dispone di n. ____ mezzi di trasporto a disposizione per gli spostamenti dei minori ospiti.

La struttura offre cucina, servizi igienici, ambienti individuali e comuni adeguati al numero di ospiti complessivo; gli spazi comuni sono idonei ad ospitare attività collettive di socializzazione e di studio.

L'attività educativa della struttura deve essere connotata da peculiare flessibilità nello sviluppo dei diversi progetti educativi individuali dei minori accolti e deve essere realizzata da educatori che operano in équipe educative composte da educatori e coordinatore, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.

Devono essere previsti sistematici incontri di équipe, attività di supervisione ed un piano annuale di formazione per gli educatori.

La reperibilità 24 ore su 24 deve essere garantita dal responsabile o da altro soggetto da lui designato.

Per le attività domestiche in generale, per la spesa e per la preparazione dei pasti son presenti n. _____ ausiliari per un numero di ore ____ settimanali

Articolo 12 - Modalità organizzative ed operative

La struttura deve presentare i programmi mirati che intende promuovere in relazione alle esigenze del gruppo:

- a) organizzare attività di socializzazione
- b) soggiorni di vacanza
- c) attività collettive, ludiche e ricreative.

Per il minore, in condivisione con il servizio sociale inviante, deve essere sviluppato e curato il Progetto educativo individualizzato/ Progetto Educativo familiare (PEI/PEF) che devono contenere:

1. osservazione del minore;
2. osservazione genitore/bambino;
3. obiettivi educativi declinati;
4. strumenti e metodi;
5. tempi di realizzazione;
6. modalità di verifica;
7. indicatori qualitativi e quantitativi di riferimento, chiari e misurabili.
8. relazione trimestrale di monitoraggio
9. relazione semestrale rispetto agli obiettivi prefissati;
10. scheda di segnalazione per fatti urgenti e/o rilevanti da segnalare all'Ente convenzionato.

Gli strumenti

- le schede di osservazione strutturate
- il PEI/PEF
- il Patto educativo
- il colloquio individuale
- gli incontri collettivi
- le regole della casa
- il calendario degli incontri con i servizi pubblici titolari dei PEI/PEF
- le relazioni trimestrali e semestrali.

Articolo 13 - Verifica, monitoraggio, controllo e valutazione

Il Comune della Spezia realizza attività di verifica, di monitoraggio, di controllo e di valutazione rispetto a quanto richiesto e concordato rispetto alla stipulazione della presente convenzione, attraverso richieste di documentazione e/o sopralluoghi di personale incaricato.

Articolo 14 - Personale

L'operatore gestore è tenuto al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile.

L'operatore gestore deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del convenzione, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria interessata. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa/Ente anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. Tali disposizioni devono essere applicate anche al personale socio delle Società cooperative.

L'Impresa/Ente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a richiesta del Comune la documentazione da quest'ultimo ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 15 - Volontariato

Ai fini della presente convenzione l'Impresa/Ente può utilizzare volontari, in un ruolo integrativo e non sostitutivo rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali, come previsto dall'art. 2 della legge 381/91.

Articolo 16 - Responsabilità

Il Comune della Spezia non risponderà dei danni subiti dagli ospiti inseriti presso la Comunità, né di quelli da essi arrecati a persone o a cose, anche derivanti da infortunio: per tali danni è espressamente responsabile l'Impresa/Ente, la quale ha l'obbligo di provvedere alla relativa copertura assicurativa.

Il Comune non risponderà dei danni subiti dal personale dipendente o a qualsiasi titolo impiegato dall'Impresa/Ente nelle attività di cui alla presente convenzione, né di quelli da esso arrecati a terzi o a cose, anche derivanti da infortunio, in occasione dell'esecuzione di tali attività. Per tali danni si intende espressamente responsabile l'Impresa/Ente.

Articolo 17 - Inadempimento

In ogni caso in cui il Comune dovesse rilevare che l'Impresa non ottemperi a quanto previsto nella presente convenzione, contesta l'inadempimento assegnando un termine per fornire le giustificazioni. Se il Comune non ritiene congrue le giustificazioni ricevute, richiama l'impresa al rispetto della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito, può risolvere unilateralmente la presente convenzione.

Per l'inadempimento non sanato il Comune provvederà alla riduzione del corrispettivo dovuto in proporzione all'entità dell'inadempimento stesso, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Articolo 18 - Risoluzione

Oltre ai casi previsti al precedente art. 13, la presente convenzione deve intendersi risolta di diritto dal Comune della Spezia, mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di lettera raccomandata all'operatore, nei seguenti casi:

- revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura;
- grave e provato inadempimento;
- violazione degli obblighi in materia di trattamento economico dei lavoratori, di corretto versamento degli oneri previdenziali e di rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- cessazione dell'attività dell'Impresa/Ente, di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune;
- in caso di soggetto del terzo settore, cancellazione dal Registro Regionale del Terzo Settore;
- comportamento inadempiente posto in essere con intento fraudolento.

Articolo 19 - Tutela dei dati personali

Ai fini di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni, l'Impresa/Ente è **titolare del trattamento dei dati personali**, quale soggetto preposto al trattamento dei dati relativi alle persone che usufruiranno degli interventi oggetto della presente convenzione. E' fatto divieto all'Impresa/Ente ed al personale impiegato dalla stessa nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività di servizio per fini diversi da quelli strettamente inerenti l'attività stessa.

Nel trattamento dei dati personali l'Impresa/Ente dovrà mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa vigente. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Al termine delle attività convenzionate tutte le informazioni dovranno essere cancellate o trasformate in forma anonima. Il Comune non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 20 - Obblighi di tracciabilità

L'operatore gestore assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 così sostituito dall'art. 7, comma 1 lettera a) della Legge 17/12/2010 n. 217 di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 Novembre 2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione. A tal scopo la Cooperativa comunicherà al Comune della Spezia gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La presente convenzione si risolve di diritto, in caso di inosservanza di quanto previsto nei commi precedenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Articolo 21 - Durata ed eventuale rinnovo

La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione e fino alla scadenza del Progetto Individualizzato/Progetto Educativo familiare.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, introduzione di nuove norme

e/o procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Liguria, ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie del Comune.

Articolo 22- Sicurezza sul lavoro

Il gestore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e ss.mm. ii.. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto.

Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dal gestore.

Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale del comune, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il comune da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura.

Articolo 23 - Coperture assicurative

Il Gestore è tenuto nell'effettuazione del servizio a tenere sollevato il Comune da eventuali responsabilità che allo stesso facciano capo, in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto della presente convenzione.

A tal fine il Gestore stipula apposita polizza RCT con primaria società di assicurazioni che preveda massimali adeguati per tali sinistri impegnandosi a darne copia al comune qualora richiesto; è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*"), modificato ed integrato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del

servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del Responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.

In esecuzione della presente convenzione e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati s'impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Articolo 25 - Dipendenti delle P.A., divieti

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo la presente convenzione - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune della Spezia, o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.

Articolo 26 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” vigente pubblicato sulla rete civica del Comune all'indirizzo www.comune.laspezia.it, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi - per quanto compatibili - ai collaboratori a qualsiasi titolo del Gestore.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.

Articolo 27 - Spese contrattuali: imposta di registro e imposta di bollo

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n.131.

Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell'imposta di bollo”.

Articolo 28 - Responsabilità

Il Comune non risponderà dei danni subiti dagli ospiti inseriti presso la Comunità, né di quelli da essi arrecati a persone o a cose, anche derivanti da infortunio: per tali danni è espressamente responsabile l'Impresa/Ente, la quale ha l'obbligo di provvedere alla relativa copertura assicurativa.

Il Comune non risponderà dei danni subiti dal personale dipendente o a qualsiasi titolo impiegato dall'Impresa/Ente nelle attività di cui alla presente convenzione, né di quelli da esso arrecati a terzi o a cose, anche derivanti da infortunio, in occasione dell'esecuzione di tali attività. Per tali danni si intende espressamente responsabile l'Impresa/Ente.

Articolo 29 - Inadempimento

In ogni caso in cui il Comune dovesse rilevare che l'Impresa non ottemperi a quanto previsto nella presente convenzione, contesta l'inadempimento assegnando un termine per fornire le giustificazioni. Se il Comune non ritiene congrue le giustificazioni ricevute, richiama l'impresa al rispetto della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito, può risolvere unilateralmente la presente convenzione.

Per l'inadempimento non sanato il Comune provvederà alla riduzione del corrispettivo dovuto in proporzione all'entità dell'inadempimento stesso, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Articolo 30 - Risoluzione

Oltre ai casi previsti al precedente art. 13, la presente convenzione deve intendersi risolta di diritto dal Comune della Spezia, mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di lettera raccomandata all'Impresa/Ente, nei seguenti casi:

- revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura;
- grave e provato inadempimento;
- violazione degli obblighi in materia di trattamento economico dei lavoratori, di corretto versamento degli oneri previdenziali e di rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- cessazione dell'attività dell'Impresa/Ente, di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune;
- in caso di soggetto del terzo settore, cancellazione dal Registro Regionale del Terzo Settore;
- comportamento inadempiente posto in essere con intento fraudolento.

Articolo 31 - Tutela dei dati personali

Ai fini di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni, l'Impresa/Ente è **titolare del trattamento dei dati personali**, quale soggetto preposto al trattamento dei dati relativi alle persone che usufruiranno degli interventi oggetto della presente convenzione. E' fatto divieto all'Impresa/Ente ed al personale impiegato dalla stessa nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività di servizio per fini diversi da quelli strettamente inerenti l'attività stessa.

Nel trattamento dei dati personali l'Impresa/Ente dovrà mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa vigente. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Al termine delle attività convenzionate tutte le informazioni dovranno essere cancellate o trasformate in forma anonima. Il Comune non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 32 - Rispetto del D.Lgs. 39/2014

L'Impresa/Ente si obbliga espressamente al rispetto di quanto stabilito nell'art. 2 del .lgs. 4 marzo 2014 n. 39 *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAP”*

Articolo 33- Controversie

Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione, qualora le parti non riuscissero ad appianarla con spirito di reciproca fiducia e comprensione, è competente esclusivamente il Foro della Spezia.

Articolo 34 - Rinvio

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente protocollo operativo, si applicheranno le norme di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente dei Servizi Sociali Sanitari
Comune della Spezia
Dr.ssa Stefania Branchini

.....

Il legale rappresentante dell'Impresa/Ente

.....